

## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO O IN VISTA DI STRADE O DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

---

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.05.2000, modificata con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.02.2002**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e campo di applicazione del Titolo I**

1. Le norme del presente Titolo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

### **Art. 2**

#### **Nozione e suddivisione del Centro Abitato**

1. Si definisce Centro Abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, identificato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con le modalità e nei termini stabiliti con la relativa Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Centro Abitato viene suddiviso, ai soli effetti del presente Titolo, nelle seguenti zone:
  - a) Zona A: Centro Storico come individuato dalla piantina allegata al presente regolamento;
  - b) Zona B: Zona Artigianale ed industriale come individuato dal P.R.G. e con esso coincidente;
  - c) Zona C: Altre Zone non comprese nelle tipologie individuate ai punti a) e b).

**CAPO II**  
**CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI**  
**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**

**Art. 3**  
**Insegne, pre-insegne, sorgenti luminose**

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce riflessa.
2. Le insegne si classificano, a seconda della loro collocazione, in:
  - a) bandiera orizzontale;
  - b) bandiera verticale;
  - c) frontale;
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
  - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
  - f) monoblocco o totem, luminoso o non, con base a terra, la cui superficie può essere destinata parzialmente o totalmente a messaggi pubblicitari.
3. Sono assimilate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
4. Si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
5. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

**Art. 4**  
**Cartello**

1. Si definisce cartello un manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in una o entrambe le facciate anche per immagini diverse.  
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

**Art. 5**  
**Manifesto**

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di

messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.  
Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

#### **Art. 6**

#### **Striscione, locandina, stendardo e bandiera**

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli.  
Può essere luminoso per luce indiretta.

#### **Art. 7**

#### **Impianto pubblicitario di servizio**

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### **Art. 8**

#### **Impianti di pubblicità o propaganda**

1. Per impianti di pubblicità o propaganda si intendono :

- a) **Targa di esercizio**: si intende la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio con caratteristiche e dimensioni così come di seguito disciplinate all'art. 26, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non deve essere luminosa.
- b) **Targa pubblicitaria**: è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello dove ha sede l'attività, o dalle pertinenze accessorie. E' consentita solo nei casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da aree pubbliche o di uso pubblico.
- c) **Bacheche** : si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
- d) **Tende**: si intendono i manufatti mobili o semovibili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- e) **Impianto di pubblicità a messaggio variabile** : si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate** : si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali.

2. **Gli impianti fissi per le affissioni** (pubbliche, a gestione speciale e dirette) sono quegli impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 X 100 come indicato nelle Fig. 1,2,3 e 4 di cui all'Allegato C e disciplinati, quanto alla loro collocazione dal Piano Generale degli Impianti di cui all'Art. 60 del presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia secondo la presente tipologia:
- **tipo "standard"**: impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente di dimensioni multiple di mt. 0,70 X 1,00 fino ad una dimensione massima di mq. 18,00;
  - **tipo "poster"**: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale, di dimensioni di mt. 6 X 3;
  - **tipo "tabella"**: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro o collocato a terra con supporti propri in aderenza al muro, in lamiera zincata con cornice di alluminio elettroverniciato, di dimensioni uguali o multiple di mt. 0,70 X 1,00 fino ad un massimo di mq. 18,00.
3. Nei successivi articoli le pre-insegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

## **Art. 9** **Particolari forme di pubblicità**

1. La **pubblicità fonica** è consentita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 32 di cui al presente Titolo.
2. Il **volantinaggio**, inteso come distribuzione di volantini nel territorio comunale, è consentito nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33 del presente Titolo.  
Per volantino si intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico.
3. La **pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
4. **Vetrofania**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, ovvero con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
5. **Vetrina** : si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine. E' equiparata alla vetrina la mostra.
6. **Le vetrofanie e la vetrine non necessitano di autorizzazione.**
7. Nel caso di **recinzioni per cantieri e simili** sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di **posters** per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché **tabelle affissive** nel formato standard di cm 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono;

ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo in materiale non deperibile indicante amministrazione rilasciante, titolare dell'autorizzazione, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla - osta dei competenti uffici.

8. La copertura dei **ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici** può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 % della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolanti ai sensi della Legge 1089/39, o immobili situati nel centro storico e fino al 100 % della superficie totale negli altri casi: la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto , integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.
9. Le coperture di ponteggi relativi a cantieri possono essere messe a disposizione anche per murali che avranno durata limitata alla durata dei cantieri medesimi. In fase di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico verranno concordate le modalità attuative dell'opera. Queste opere, le cui dimensioni non devono superare le percentuali previste dal comma precedente sono esonerate dal pagamento di eventuali oneri, tasse e tariffe.
10. La domanda per i mezzi pubblicitari di cui ai commi n. 7) e 8) deve essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile e nel caso di edifici di culto e immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39 dovrà essere allegato il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

**CAPO III**  
**NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'**

**PARTE I**  
**COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**Art. 10**  
**Collocazione vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la coda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
2. Le norme di cui al comma precedente lettera c), e di cui ai seguenti artt. 11 e 12, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza di 1,5 m. dalla carreggiata.
3. E' vietata l'apposizione di mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione degli impianti fissi di pubblica affissione regolamentati come indicato ai successivi articoli.
4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

**Art. 11**  
**Collocazione fuori Centro Abitato<sup>1</sup>**

1. Il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri Abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime <sup>(1)</sup>:
  - a) m. 3 dal limite della carreggiata;
  - b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

---

<sup>1</sup> Vedi allegato B

- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 250 prime delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata. costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

## **Art. 12**

### **Collocazione in Centro Abitato<sup>1</sup>**

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro i Centri Abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D) e le strade urbane di quartiere (di tipo E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) m. 30, lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie;
  - e) m. 1, 5 dal limite della carreggiata o a distanza inferiore, purché in aderenza ai fabbricati;
  - f) l'installazione di impianti fissi di pubblica affissione sui marciapiedi è ammessa a condizione che rimanga una residua larghezza praticabile dello stesso marciapiede non inferiore a 1,50 cm.
  - g) l'installazione di impianti fissi di pubblica affissione paralleli al senso di marcia è ammessa, nell'ambito di aiuole di separazione fra carreggiata e marciapiedi – pista ciclabile, a distanza non inferiore a 50 cm. dalla carreggiata, possibilmente in allineamento con l'alberatura od altri impianti ove presenti, salvaguardando la visibilità dei segnali stradali e dello spazio di avvistamento.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Nell'ambito del centro storico la cartellonistica e gli altri mezzi pubblicitari sono da indirizzarsi all'essenzialità e sobrietà del messaggio con particolare attenzione alla contestualizzazione.

---

<sup>1</sup> Vedi allegato B

**Art. 13**  
**Pubblicità itinerante**

- 1, E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede di attività, salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo e dall'art. 15.
2. Possono essere installati cartelli turistici e di territorio e cartelli indicanti aziende produttive in genere, come definiti dal successivo art.36 del presente regolamento.

**Art. 14**  
**Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà in Centro Abitato**

1. Possono essere autorizzati, cartelli pubblicitari stradali, con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale, sportivo o inaugurazioni di attività economiche e aziende di credito aperte al pubblico, nonché riferiti a spettacoli viaggianti.
2. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive, fatta eccezione per le frecce direzionali che potranno essere installate non prima delle 24 ore dall'inizio della manifestazione; tutto il materiale installato deve essere rimosso entro e non oltre le 24 ore successive al termine della manifestazione.
3. I competenti uffici comunali possono subordinare l'autorizzazione a prescrizioni relative a forme, colori, dimensioni, materiali e modalità di collocazione, nonché, trattenere dal deposito cauzionale versato ai sensi del regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni occasionali, di intrattenimento e di pubblico spettacolo la somma relativa al mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità o alla mancata rimozione dei cartelli

**Art. 15**  
**Collocazione su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su edifici ed aree e le loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque segnalati è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti alla loro tutela.
2. Il parere viene richiesto dall'interessato e, successivamente, trasmesso al competente ufficio comunale.

**Art. 16**  
**Collocazione su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio**

1. Qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto o in parte sulla medesima, dovrà essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la concessione di occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 17**

#### **Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio fuori il centro abitato**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizi ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 8 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C ( extraurbane secondarie ) ed F ( locali ) e il 3 % delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A ( autostrade ) e B (extraurbane secondarie), sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro i limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

### **Art. 18**

#### **Ubicazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari negli impianti di distribuzione di carburante e nelle aree di parcheggio dentro il centro abitato**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ( urbane di scorrimento ) ed E ( urbane di quartiere ) può essere collocato un solo cartello o una sola insegna la cui superficie complessiva non superi i 4 mq, sempreché lo stesso non sia collocato lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa in eccedenza la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa l'installazione di impianti fissi di pubblica affissione fino ad una superficie complessiva non superiore all'8% delle aree, ivi compresi i poster 6x3 (superficie di 18 mq.) mono o bifacciali. Nelle suddette aree si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada, del Regolamento di Attuazione e del presente Regolamento in quanto compatibili.

## **PARTE II CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Art. 19**

#### **Caratteristiche generali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari**

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 37 del presente regolamento.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, specialmente se collocati in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

### **Art. 20**

#### **Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, specialmente se collocati in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.  
Nel caso di intersezione semaforica, ad una distanza dalla stessa inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sagome luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

### **Art. 21**

## **Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari: definizione**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice e definiti dal presente regolamento dagli articoli di cui al capo II, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 metri q., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 metri q., fino al limite di 50 metri quadrati.
2. All'interno dei centri abitati si applicano i limiti di superficie stabiliti nei rispettivi articoli di cui al capo IV.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

## CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

### Art. 22 Caratteristiche delle insegne

1. Le insegne, ad eccezione di quelle poste fuori dei centri abitati devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
2. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere autorizzate, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, **insegne sulle facciate degli edifici** con una superficie non superiore ad 1/5 del fronte del fabbricato, ovvero **insegne a tetto o su pensilina** con superficie non superiore a quella massima stabilita a seconda della Zona di installazione dal successivo comma 6.
3. Le **insegne montate su supporto proprio o su palina** devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6.
4. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate secondo le modalità di cui all'art. 30, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.
5. In caso di installazioni di insegne **su edifici o aree soggette a vincolo** o segnalati ai sensi delle L. 1497/39 e 1089/39 dovrà essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici o Archeologici.
6. Fatto salvo il rispetto delle normative di cui al Capo III e ai precedenti commi del presente articolo, nelle diverse Zone individuate dall'art. 2 del presente Regolamento, l'installazione di insegne deve rispettare le sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione:

#### a) **Zona A (Centro Storico)**

Le insegne devono rispettare una dimensione massima di mq. 2.

Le insegne frontali dovranno essere inserite in spazi o vani quali vetrine o lunotti, senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora la suddetta ubicazione non sia possibile la stessa è consentita al di sopra del vano in corrispondenza dell'architrave, seguendo l'andamento dello stesso, con sporgenza massima di cm 15.

Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni di dimensione ed ubicazione potranno essere concesse, ove si verifichino fondate esigenze adeguatamente motivate, previo parere favorevole degli organi di cui all'art. 41 comma 4.

Non sono ammesse di norma, fatte salve particolari situazioni motivate, insegne scatolari a cassonetto: le soluzioni preferibili sono a lettere e scritte piatte e, se scatolari, preferibilmente non luminose o a luce indiretta.

Non è consentita in tale Zona l'installazione di insegne monoblocco (totem) e a bandiera ad eccezione delle insegne di servizio relative ad uffici postali, servizi di pronto soccorso e di emergenza stradale, stazioni di Polizia, posti telefonici pubblici e similari, nonché enti pubblici di interesse generale e delle insegne obbligatorie per legge o per Regolamenti statali, le quali possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

Sotto i portici e le gallerie ad esclusivo transito pedonale è ammessa l'installazione di insegne a bandiera bifacciali con sporgenza massima di m. 1, posizionate ad una altezza minima del bordo inferiore da terra di m. 2,70; la sporgenza non dovrà comunque essere superiore ad 1/4 della larghezza del portico o della galleria.

Il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni in tale Zona è comunque soggetto al parere della Commissione Edilizia (art. 41 comma 4).

b) **Zona B (Area Industriale e Artigianale)**

Devono rispettare una dimensione massima di:

- mq. 3 se collocate trasversalmente al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 10 se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
- m 6,50 di altezza e m. 1,30 di larghezza per le insegne monoblocco (totem).

c) **Zona C (Zone Altre)**

Le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare una dimensione massima di mq. 4.

Le insegne a bandiera possono avere una dimensione massima di mq. 2: se collocate a bandiera su fabbricato la distanza del bordo verticale dal filo del muro non può superare i 2/3 del marciapiede e in valore assoluto m. 1; se a bandiera su palo non può superare m. 2 di lunghezza di base.

Le insegne monoblocco devono rispettare le dimensioni massime previste anche per la Zona B.

7. Indipendentemente dalla Zona di collocazione, in deroga alla disposizioni di cui al precedente punto 6 del medesimo articolo, potranno essere installate, esclusivamente su area privata, insegne per centro commerciale integrato e zona commerciale integrata con una superficie massima di mq. 6.

### **Art. 23**

#### **Caratteristiche particolari dei cartelli pubblicitari**

1. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del Capo III, i cartelli pubblicitari, come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento, sono soggetti a seconda della Zona di installazione alle sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione:

a) **Zona A (Centro Storico)**

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti.

E' consentita esclusivamente l'esposizione di cartelli con carattere di temporaneità in occasione di pubbliche manifestazioni, all'interno dei luoghi occupati dalla manifestazione stessa, nonché di cartelli cantieristici all'interno dei cantieri. I cartelli pubblicitari non possono comunque superare la dimensione massima di mq. 1,50.

b) **Zona B (Zona Artigianale ed Industriale)**

I cartelli pubblicitari possono essere posizionati ovunque, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa e dai precedenti articoli.

Essi non possono avere una superficie superiore a mq. 3 e comunque non superiore ad 1/4 del fronte stradale.

Se installati su piazze o slarghi possono raggiungere una superficie di mq. 4.

c) **Zona C (Zone altre)**

Sono consentiti in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.

Non devono avere una superficie superiore a mq. 2 e comunque non superiore ad 1/4 del fronte stradale.

## **Art. 24**

### **Disciplina particolare di striscioni, locandine, stendardi e bandiere**

1. L'esposizione di locandine e stendardi e di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sono di m. 50 fuori dei centri abitati e di m. 12,5 dentro i centri abitati.
2. L'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari per la promozione commerciale al di fuori da pubbliche manifestazioni è consentita esclusivamente su area privata o su suolo pubblico concessionato.
3. L'impianto coordinato di bandiere deve intendersi come un unico impianto di pubblicità.
4. La collocazione di bandiere su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a m. 6: se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.
5. In caso di Enti e di Associazioni nonché di privati che realizzino iniziative di interesse pubblico è consentita l'installazione di striscioni utilizzando gli appositi occhielli all'uopo predisposti dall'Amministrazione, nei luoghi indicati dal Piano Generale degli impianti secondo le modalità di affissione negli impianti a gestione speciale di cui all'art. 63 del Titolo II del presente Regolamento ed adottando tutte le cautele per non causare situazioni di pericolo o di danno per i terzi.
6. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq. 10.
7. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

## **Art. 25**

### **Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
  - all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il disposto di cui all'art. 10 e le distanze di cui agli artt. 11 e 12 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
2. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

**Art. 26**  
**Caratteristiche delle targhe d'esercizio e pubblicitarie**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le targhe di esercizio e di targhe pubblicitarie in aderenza ad edifici o recinzioni possono presentare una sporgenza massima di cm. 2 e non possono superare la dimensione massima di mq. 0,50.
2. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. In Zona A (Centro Storico), qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le targhe devono essere collocate su un unico impianto di targhe coordinate con le modalità di cui al successivo art. 30, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

**Art. 27**  
**Caratteristiche delle bacheche**  
(delibera CC n.20/2002 - modificato art. 3)

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità a quanto stabiliti nell'art. 8, comma 1, lett. c), con dimensione massima di mq. 1.
2. La sporgenza massima delle bacheche a muro non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.
3. Nell'ambito del Centro storico, ***limitatamente al sistema delle piazze principali del capoluogo***, così come individuato dall'allegato (F), sono ammesse bacheche unicamente per comunicazioni istituzionali di pubblica utilità. L'autorizzazione all'installazione verrà subordinata al parere del Servizio Trasformazione del territorio che valuterà a sobrietà e la buona qualità estetico formale con particolare attenzione al contesto e all'ubicazione.

**Art. 28**  
**Caratteristiche delle tende**

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, anche quando non finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede o del passaggio pedonale di m. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla larghezza del marciapiede (ovvero al limite della carreggiata) e comunque non superiore a m. 2. La misurazione dell'altezza da terra si effettua partendo dal punto più basso della struttura.
2. Nell'ambito del Centro abitato le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatiche con particolare attenzione alla contestualizzazione ed autorizzate ai sensi dell'art. 41 commi 4 e 5.

## **Art 29**

### **Caratteristiche degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**

1. L'installazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non è consentita in Zona A (Centro Storico).
2. In Zona B e Zona C l'installazione di impianti di pubblicità o di propaganda a messaggio variabile è soggetta rispettivamente alla sotto riportate prescrizioni di forma, dimensioni ed ubicazione:

a) Zona B (Zona Artigianale ed Industriale):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti ovunque nel rispetto della normativa generale e non devono presentare una superficie superiore a mq. 3.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi pubblicitari variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

b) Zona C (Zone Altre):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti in prossimità di sedi di imprese e in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.

Non devono presentare una superficie superiore a mq. 2.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

3. L'Amministrazione comunale può autorizzare, in deroga ai commi precedenti, l'installazione di cartelli a messaggio variabile, di interesse generale o utilità pubblica.

## **Art. 30**

### **Caratteristiche degli impianti di insegne e targhe coordinate**

1. Fatto salvo il rispetto della normativa di carattere generale di cui al Capo III, a seconda della Zona di installazione gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono rispettare le seguenti prescrizioni di forma, collocazione e dimensioni:

a) Zona A (Centro Storico)

Gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono essere collocati in spazi o vani senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora detta collocazione non sia possibile possono essere collocati in aderenza ad edifici con sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro rispettivamente di cm. 5 per gli impianti di insegne coordinate e di cm. 2 per gli impianti di targhe coordinate.

Gli impianti di insegne o targhe coordinate possono presentare una superficie massima rispettivamente di mq. 3 e mq. 1,5.

b) Zona B (Zona Artigianale ed Industriale)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 6 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 10 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Gli impianti di targhe coordinate possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

c) Zona C (Zone Altre)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 4 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 6 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Gli impianti di targhe coordinate possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

## Art. 31

### Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per affissioni

1. Gli impianti fissi “**tipo standard**” dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste ed indicate nei modelli raffigurati nelle Figg. 1 e 2 dell’Allegato C del presente Regolamento.

La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilo metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all’insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata o zincata.

Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici.

L’impianto dovrà essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il Comune di appartenenza, il numero identificativo dell’impianto stesso.

2. Gli impianti di affissione “**tipo poster**” rappresentati a titolo esemplificativo alla Fig. 3 di cui all’Allegato C del presente Regolamento sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni standard di m. 6 X 3 racchiuso da una cornice in materiale metallico non ossidabile, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.
3. Gli impianti fissi “**tipo tabella**” collocati a muro o in aderenza alle facciate degli edifici o su altri manufatti, dovranno essere individuati e delimitati da una cornice, secondo il modello rappresentato dalla fig. 4 dell’Allegato C del presente Regolamento.

## **CAPO V PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'**

### **Art. 32 Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica sul territorio comunale entro il centro abitato è autorizzata dal Comune per singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all'anno, mentre fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali.
3. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti ai precedenti punti, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico, ecc. o in concomitanza con particolari festività.
4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto.
5. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dall'art. 39 comma 2.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24.04.75 n. 130 . La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata del prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
7. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.91

### **Art. 33 Volantinaggio**

1. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio ad esclusione di quella effettuata nelle giornate in cui si svolgono mercati, sagre, manifestazioni e fiere.
2. E' sempre consentita, su tutto il territorio comunale, la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuate tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa pubblicizzata, per uno spazio non superiore al 20% della superficie di ogni facciata del volantino medesimo.
3. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono di cm. 21 X 30.
4. L'autorizzazione all'effettuazione del volantinaggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti del presente articolo, si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità che prescinde dalla grandezza dei volantini.

**Art. 34**  
**Pubblicità sui veicoli**

1. E' consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. L'autorizzazione all'esposizione di pubblicità sui veicoli si intende rilasciata con il solo pagamento dell'imposta di pubblicità.

**Art. 35**  
**Pubblicità abbinata alla prestazione di servizi**

1. E' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, portabiciclette, pensiline e similari, purchè siano rispettate le distanze minime di cui ai precedenti artt. 12 e 13.
2. Qualora la superficie di esposizione del messaggio pubblicitario sia inferiore a mq. 1 non dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 11 e 12.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio è altresì subordinata all'approvazione mediante delibera di Giunta Comunale di appositi Piani di arredo urbano che stabiliscano le caratteristiche tecniche e l'ubicazione dei medesimi, nonché le modalità di concessione degli spazi.

**Art. 36**  
**Cartelli indicanti sedi di aziende produttive in genere**

**1).** L'installazione dei cartelli di cui al presente articolo è subordinata ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In Centro Abitato la competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Comune.

**2).** I cartelli di cui al presente articolo sono vietati nel centro storico (zona A), consentiti nelle zone industriali - artigianali (zona B) e nella restante parte del centro abitato (zona C). Nella zona industriale e commerciale è consentita l'indicazione dell' itinerario più agevole e più rapido, in relazione alle diverse direzioni di provenienza, fatta eccezione che per la segnaletica delle seguenti attività, che non è sottoposta a limitazioni:

- trattorie e ristoranti
- alberghi
- esercizi di pubblico spettacolo

Nella zona C, invece, è consentita l'indicazione di un unico itinerario.

**3).** I segnali con le indicazioni delle attività di cui al comma precedente possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. Essi devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente sul luogo segnalato e salvo caso di impossibilità, a non oltre 10 km dal luogo.

**4).** L'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali suddetti è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

**5).** I segnali con le indicazioni di aziende possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

**6).** Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere, invece, installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col gruppo segnaletico unitario ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di zona industriale, zona artigianale, zona commerciale che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

**7).** Nei centri abitati, ove le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla zona industriale, artigianale o commerciale in genere.

**8).** Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

**9).** I segnali di avvio a fabbriche, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali sono in fondo nero con scritta gialla.

**10).** I segnali di indicazione alberghiera sono a sfondo bianco con scritta nera.

## **CAPO VI PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 37 Il regime autorizzatorio**

1. L'effettuazione della pubblicità attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale nei casi di competenza del Comune come determinata dall'articolo successivo del presente Capo, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei seguenti casi:
  - a) la pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - b) per l'utilizzo delle vetrine come definite dall'art. 8, comma 1, lett.c);
  - c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore ad 1/4 di metro quadrato;
  - d) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;
  - e) l'effettuazione del volantinaggio;
  - f) l'apposizione di vetrofanie;
  - g) l'installazione temporanea di cartelli cantieristici nei cantieri;
  - h) l'esposizione di manifesti o striscioni negli impianti a gestione speciale.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
4. Il detentore dei mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

### **Art. 38 Competenza al rilascio delle autorizzazioni**

1. Fuori Centro Abitato chiunque intenda installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e su aree pubbliche o in vista di esse deve presentare domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'Ente proprietario della strada, secondo in seguente ordine di competenze:
  - per le strade e le autostrade statali: alla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici Speciali per le autostrade;
    - per le strade in concessione: alla Società concessionaria;
    - per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri Enti: alle rispettive Amministrazioni;
    - per le strade militari: al Comando Territoriale competente.

2. All'interno del Centro Abitato, come definito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è sempre del Comune.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica in tutto il territorio comunale è di competenza del Comune.

### **Art. 39**

#### **Presentazione della domanda al Comune**

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'Amministrazione, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali.
2. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata dal titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante in caso di Società, Ente o Associazione e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A. o il codice fiscale, il recapito telefonico del richiedente;
  - b) la denominazione o ragione sociale in caso di Ditta individuale o Società, nonché l'ubicazione della sede legale della medesima;
  - c) la tipologia di mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;
  - d) il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto nel mezzo pubblicitario;
  - e) l'ubicazione dove si intende installare il mezzo pubblicitario, specificando se l'area di collocazione è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio;
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) il progetto dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto. Detta documentazione dovrà essere firmata dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;
  - b) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati;
  - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
  - d) planimetria catastale ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
  - e)<sup>1</sup>dichiarazione redatta ai sensi della L. 4.1.68 n. 15 con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
  - f) dichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra con la quale si attesti che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;

---

<sup>1</sup> La presente dichiarazione può essere resa nel corpo stesso della domanda.

- g) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- h)<sup>1</sup> dichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 con la quale si attesti che l'impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa abilitata, ai sensi della L. 05.03.1990 n. 46, all'installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;
- i)<sup>2</sup> copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora si tratti di Ente diverso dal Comune, acquisito direttamente dall'ufficio comunale competente;
- l) parere preventivo degli enti preposti al vincolo qualora sia richiesta la collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici, acquisito direttamente dall'ufficio competente.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere diversi mezzi pubblicitari individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Tuttavia, le imprese che svolgono più attività o appartengano allo stesso gruppo possono presentare un'unica richiesta relativa a più mezzi pubblicitari.

5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo in Comune.

#### **Art. 40** **Casi particolari**

1. Per l'**installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità** la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti di cui alle lettere b), c), d), e), g), i) ed l) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte dell'ufficio competente. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **all'effettuazione della pubblicità fonica** l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:
  - generalità, residenza e recapito telefonico del richiedente;
  - contenuto del messaggio pubblicitario che si intende diffondere;
  - l'esatto periodo ed i luoghi di svolgimento.

#### **Art. 41** **Rilascio dell'autorizzazione**

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto in caso di domanda incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'Amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione prevista, se mancante.

---

<sup>1</sup> La dichiarazione in oggetto deve essere resa solo in caso di mezzi pubblicitari luminosi.

<sup>2</sup> Tale documentazione deve essere prodotta solo nei casi prescritti.

4. Per le domande riguardanti l'installazione di insegne di qualsiasi tipologia e tende (pubblicitarie e non pubblicitarie) all'interno della Zona A (Centro Storico) l'ufficio comunale competente procede al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione del parere all'Ufficio comunale competente in materia di **Arredo Urbano**, che, a propria discrezione chiede il parere della **Commissione Edilizia**, fatto salvo quanto stabilito all'art. 15.
5. Per le domande riguardanti tende pubblicitarie, insegne a tetto, su pensilina, sulle facciate degli edifici all'interno delle zone B e C l'ufficio comunale chiede il parere alla **Commissione Edilizia**, fatto comunque salvo il disposto di cui all'art 15.
6. L'autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro della stessa, presso gli uffici comunali competenti, da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme dovute;
7. L'ufficio comunale competente che rilascia formalmente l'atto di autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario o registro, dal quale risultino le generalità dei richiedenti e gli estremi degli atti rilasciati.

#### **Art. 42**

#### **Interventi di sostituzione e di modifica**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita domanda, nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

#### **Art. 43**

#### **Termine di validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 gg. prima della scadenza.

#### **Art. 44**

#### **Rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rinnovata tacitamente alla scadenza.  
In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita domanda corredata dalla sola dichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nella lettera e), comma 3, dell'art. 39 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

#### **Art. 45**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, delle insegne dipinte su muro e delle targhe d'esercizio, dovrà essere fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante
  - soggetto titolare
  - numero dell'autorizzazione
  - progressione Km del punto di installazione (in questo caso sono escluse le insegne installate nel centro abitato)
  - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
3. Sui mezzi pubblicitari ove risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta è ammessa una scritta riportante i medesimi dati previsti per la targhetta, effettuata con colori indelebili.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di cui all'art. 24 comma 1 ed all'art. 25 di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **Art. 46** **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - d) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

**Art. 47**  
**Annulamento e revoca dell'autorizzazione**

1. L'annullamento dell'autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
2. E' altresì ammessa la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

**Art. 48**  
**Modalità per il rilascio di autorizzazione per cartelli indicanti sedi di aziende produttive in genere**

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'azienda interessata dovrà produrre apposita domanda, redatta su carta da bollo nella misura prevista dalle leggi fiscali, firmata dal proprio legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il luogo/i luoghi dove si intende installare il/i cartello/i e la dicitura da iscriversi. E' inteso che l'ubicazione del/i cartello/i sarà quella ottimale e preferenziale per l'azienda.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
  - idonea documentazione grafica con esauriente indicazione planimetrica dei siti preferenziali per l'installazione.
  - il bozzetto colorato della esatta dicitura da iscriversi nel/i cartelli.
4. E' facoltà del Comune accogliere in tutto o in parte la richiesta sindacando sul numero di cartelli richiesti dall'azienda.
5. L'ufficio comunale competente rilascerà, entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione come da richiesta ovvero con modifiche, o respingerà la domanda con provvedimento motivato.
6. L'autorizzazione ha la durata di tre anni dalla data della sua notifica alla Ditta richiedente, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta.
7. Alla sua scadenza, nel caso in cui la ditta non abbia inoltrato domanda di revoca indirizzata al Sindaco, almeno gg.90 prima della scadenza medesima, l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tre anni.
8. La richiesta di spostamento dei cartelli e la modifica della dicitura scritta sono soggette a comunicazione dell'impresa interessata.
9. All'atto del rilascio dell'autorizzazione la ditta interessata dovrà versare un canone fisso, comprensivo di materiale, installazione, manutenzione e rimozione. Tale canone sarà fissato con apposita deliberazione tenendo conto della tipologia dei cartelli: cartello semplice o bifacciale, isolato o in sequenza. Eventuali modifiche o aggiornamenti al canone non comporteranno versamenti a conguaglio per le concessioni in atto ma si applicheranno esclusivamente alle nuove concessioni ed agli eventuali rinnovi.
10. La ditta concessionaria può richiedere in qualunque momento la rimozione dei cartelli. Ciò non comporta diritto a rimborso parziale del canone a suo tempo versato

11. In caso di revoca dell'autorizzazione o di mancato versamento del corrispettivo, il Comune provvederà a propria cura e a carico del trasgressore alla rimozione dei cartelli.

12. Resta a carico del Comune l'onere per la manutenzione dei cartelli, la sostituzione od il rinnovo dei materiali deteriorati o manomessi.

13. Il Comune può procedere a spostamenti, rimozioni, traslazioni permanenti o temporanee in seguito ad insorti stati di opportunità derivanti da esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti per il concessionario diritto ad esigere rimborsi o risarcimento di danni. 14. Il titolare di autorizzazione non può richiedere altresì risarcimenti o comunque rimborsi per presunti danni che a suo parere gli possano derivare da modificazioni temporanee o permanenti all'assetto viario prodotto da inversioni di sensi unici, declassamento di strade, variazioni alle direttrici preferenziali di traffico, lavori in corso, ed altri fatti simili.

---

## TITOLO II

### **DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

---

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 49 Ambito di applicazione**

1. Il titolo II del presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, recepisce ed integra la disciplina sull'applicazione dell'imposta di pubblicità e sulla gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo citato.
2. Agli effetti del presente titolo per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

##### **Art. 50 Classificazione del Comune**

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune di Lugo è da considerarsi appartenente alla Classe III (Comuni da oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti) in base alla popolazione residente al 31.12.1991 (abitanti n. 32.371), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

##### **Art. 51 Categorie delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 507/93, il territorio del Comune di Lugo è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza: categoria normale e categoria speciale. Nelle località comprese nella categoria speciale ed elencate nell'Allegato D al presente Regolamento, sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica una maggiorazione pari al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie complessiva delle località comprese in categoria speciale non supera il 35% di quella del Centro Abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92.
3. Le località rientranti nella categoria normale vengono definite quale parte del territorio comunale non compresa nel citato Allegato D.

## **Art. 52**

### **Approvazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 53**

### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune, oppure in concessione.
2. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo pratico e funzionale, può affidare in concessione il servizio a terzi, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/93.
5. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

## **Art. 54**

### **Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche i compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

**CAPO II**  
**TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LE AFFISSIONI:**  
**IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 55**

**Tipologia degli impianti pubblicitari e per le affissioni**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni consentiti nel territorio comunale sono definite nel Capo I del Titolo I e devono presentare le caratteristiche di cui al Capo IV del medesimo Titolo.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e per le affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

**Art. 56**

**Quantità degli impianti pubblicitari e per le affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 32.371 unità, registrata al 31.12.1991, non deve essere inferiore a mq. 582, corrispondente a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a 832 fogli del formato di m. 0,70 X 1,00.
2. La superficie indicata al comma 1 potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti nei limiti di cui ai commi 1 e 3.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni, ad esclusione delle pubbliche affissioni a gestione speciale, non può essere superiore a mq. 3.500 corrispondente a n. 5.000 fogli di m. 0,70 X 1,00.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 50% (pari a mq. 13.365) della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
5. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne, dei cartelli e degli impianti di pubblicità e propaganda, ad eccezione degli impianti per le affissioni, è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

**Art. 57**

**Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.  
Dalle suddette percentuali sono escluse le superfici degli impianti di pubblica affissione a gestione speciale.

2. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi a carattere commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà della superficie complessiva destinata a tale tipo di affissioni.

#### **Art. 58**

#### **Impianti per le pubbliche affissioni a gestione speciale**

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti del presente Capo, alcuni impianti destinati alle pubbliche affissioni, appositamente individuati come ubicazione e tipologie nel Piano Generale degli Impianti, vengono gestiti con le modalità di cui all' art. 63 del Capo III del presente Titolo.

#### **Art. 59**

#### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti artt. 55 e 56 e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti di cui al successivo art. 60, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e similari.
2. La concessione dovrà essere disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da installare, la durata della concessione medesima ed il relativo canone annuo da corrispondere al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, quali ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto non commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

#### **Art. 60**

#### **Il Piano Generale degli Impianti**

1. La collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari per le affissioni è prevista nel Piano Generale degli Impianti. In particolare il Piano prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta relativamente alle tipologie di cui all'art. 58 ed all'art. 59, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
2. Il Piano Generale degli Impianti è approvato dalla Giunta Comunale e può essere adeguato a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione da parte degli Uffici comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e dal presente Regolamento.

**CAPO III**  
**MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE**

**Art. 61**  
**Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 63, gli interessati debbono presentare in tempo utile al Comune o al concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta di affissione provenga da parte di Enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissioni, il Comune o il concessionario dovrà ugualmente effettuare la fissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento prevista dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 507/93 e gli eventuali interessi.

**Art. 62**  
**Modalità per le pubbliche affissioni**

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93, le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico e accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni concorrenti pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Comune o il concessionario è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
4. La successiva richiesta di integrazione di una commissione costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte a manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza onere a suo carico ed il Comune, o il concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

### **Art. 63**

#### **Modalità per le pubbliche affissioni a gestione speciale**

1. Gli impianti di pubblica affissione a gestione speciale di cui all'art. 58 sono impianti di pubblica affissione di manifesti e di striscioni, individuati quanto a collocazione e tipologia nel Piano Generale degli impianti, riservati ad Enti ed Associazioni, nonché a privati che realizzano iniziative di interesse pubblico.
2. L'esposizione di manifesti potrà essere consentita per un periodo coincidente con il periodo di durata dell'effettiva manifestazione ed al massimo a decorrere dal settimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione stessa. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in assenza di altre domande.
3. Il numero massimo di manifesti che possono essere affissi simultaneamente da un solo richiedente è stabilito in dieci fogli da cm. 70 X 100, uno per ogni impianto monofacciale o due per ogni impianto bifacciale (uno per ogni lato).
4. Il numero massimo di striscioni che possono essere installati da un solo richiedente è stabilito nel numero di cinque.
5. Le domande per la pubblica affissioni a gestione speciale devono essere indirizzate al Sindaco ovvero al concessionario e dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data entro la quale si intende iniziare l'esposizione pubblicitaria. Le domande dovranno indicare il periodo di esposizione e la motivazione dell'affissione nonché riportare l'indicazione del recapito e del numero telefonico del richiedente.
6. In caso di domande concorrenti pervenute tramite posta verrà data la precedenza alla richiesta spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi ha usufruito per meno volte di tale affissione a gestione speciale.
7. L'autorizzazione all'effettuazione dell'affissione a gestione speciale si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta di pubblicità. In caso di mancanza di disponibilità degli spazi richiesti dovrà essere inviata comunicazione scritta al richiedente.
8. Il richiedente provvede direttamente ad affiggere i manifesti e gli striscioni negli spazi segnalati.
9. Per l'effettuazione della pubblica affissione negli impianti a gestione speciale da parte del richiedente o da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto è dovuta solo l'imposta sulla pubblicità e non il diritto sulle pubbliche affissioni.
10. E' fatto obbligo al richiedente di rimuovere entro l'ultimo giorno del periodo autorizzato tutti i manifesti e gli striscioni.

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO**  
**SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 64**  
**Norme di rinvio**

1. La legge (D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei successivi articoli del presente Capo.

**PARTE I**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**Art. 65**  
**Presupposto, modalità di applicazione e pagamento dell'imposta ed attività di accertamento**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale di pubblicità le normative di cui al D. L.vo 507/93 si intendono integralmente riportate come da testo vigente ed integrate come di seguito riportato nei commi successivi.
2. Presupposto dell'imposta (art. 5 D. Lgs. 507/93)
  - a) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 507/93 deve intendersi lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente dal soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
3. Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7 D.Lgs. 507/93)
  - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
  - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  - c) è considerato unico mezzo pubblicitario come identificato dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 507/93 e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica in quanto a più dimensioni, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo compongono, sommando le rispettive superfici.

#### 4. Dichiarazione (art. 8 D.Lgs. 507/93)

- a) non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune o al concessionario prima dell'inizio della pubblicità.

#### 5. Pagamento dell'imposta (art. 9 D.Lgs. 507/93)

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola delle rate fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento a disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.

#### 6. Attività di accertamento (art. 10 D.Lgs. 507/93)

- a) nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

### **Art. 66**

#### **Tariffe e determinazione dell'imposta**

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, Regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerato. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

### **Art. 67**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli, nei limiti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, è da considerarsi, ai fini del pagamento dell'imposta, pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

**Art. 68**  
**Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti di gas leggero o simile siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/93.

**Art. 69**  
**Pubblicità fonica**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si deve intendere ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

**PARTE II**  
**IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 70**  
**Il diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni le normative di cui al D. Lgs. 507/93 si intendono integralmente riportate come da testo vigente ed integrate come riportato ai successivi commi.
2. Pagamento del diritto (art. 19 D. Lgs. 507/93)
  - a) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso il Comune o il concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Comune o del concessionario.
3. Esenzioni e riduzioni (art. 21 D. Lgs. 507/93)
  - a) si considerano esenti anche i manifesti che, pur riportando l'indicazione di altri soggetti, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.
  - b) le esenzioni e riduzioni di legge si considerano applicabili anche qualora il messaggio pubblicitario, inserito su manifesti e locandine, sia di dimensioni inferiori ai 300 cm quadrati.

**Art. 71**  
**Tariffe**

1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

**Art. 72**  
**Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 ed al rimborso parziale nelle ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
3. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

---

**PARTE III**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

---

**Art. 73**  
**Documentazione richiesta al fine della riduzioni e dell'esenzione**

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Le associazioni di categoria e i sindacati riconosciuti a livello nazionale sono esonerati da tale obbligo.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

**Art. 74**  
**Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 65, comma 4, per quanto riguarda la pubblicità ovvero alla richiesta di cui agli art. 61 e 63 del presente Titolo per quanto concerne le pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento predisposto con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale come stabilito dall'art. 70, comma 2.

3. Il pagamento effettuato a mezzo di conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28.01.88 e successive modificazioni ed integrazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 - comma 4 - del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, ovvero il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 75** **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali supporti e comprendere il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 76.

#### **Art. 76** **Pubblicità ed affissioni abusive**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione stessa, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzate, apportate alla pubblicità in opera.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei commi precedenti, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, devono essere eliminate e rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs 507/93, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità.
5. Il pagamento dell'imposta comunale della pubblicità è comunque dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità alle leggi o ai regolamenti.
6. L'avvenuto pagamento della pubblicità non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni o le concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità.
7. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano oltre alle sanzioni amministrative di cui Titolo III, anche quelle tributarie di cui al successivo art. 77. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
8. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

## **Art. 77**

### **Sanzioni tributarie ed interessi**

1. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'rt. 8 del D.Lgs. n. 507/93 e per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto, si applicano le sanzioni secondo le modalità e nelle misure indicate nei Decreti legislativi n. 471/97, n. 472/97 e n. 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute per imposta sulla pubblicità e per diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi nella misura stabilita per legge.

### **TITOLO III VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE**

#### **Art. 78**

##### **Vigilanza**

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689, dal vigente codice della strada, dal D. Lgs n. 507/93 e dalle seguenti norme regolamentari.
3. Il Sindaco può emettere ordinanza per le violazioni del presente regolamento.

#### **Art. 79**

##### **Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni**

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° e 13 ° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 80**

##### **Sanzioni amministrative ai sensi del Presente Regolamento**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 2.000.000.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si verificano danni a terzi o al Comune.
4. In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Tuttavia, nei casi di decadenza o scadenza del termine di validità l'ufficio competente stabilisce un termine per sanare la posizione
5. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo gg. 15 dalla diffida notificata dal Comune.

## **Art. 81**

### **Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

1. Alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

## **Art. 82**

### **Ripristino dello stato dei luoghi**

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

---

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

---

#### Art. 83

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

## ALLEGATI

**ALLEGATO A Zona A – Centro Storico** Perimetro della sottozona A1 Centro Storico (mappatura del limite del centro storico come desunta dal vigente P.R.G.)

## ALLEGATO B

### Figure esplicative per la collocazione di mezzi pubblicitari fuori e dentro il Centro abitato


#### Collocazione Fuori dal Centro Abitato (Art. 11)

Fuori dal Centro Abitato il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare le seguenti distanze minime :

\* Le lettere poste a fianco di ciascuna figura fanno riferimento all'art. 11 del presente Regolamento e coincidono con le lettere di cui all'art. 51, comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.


Fig. 1

a)




**Fig. 2**

**b)**




**fig. 3**

**c) d)**




**Fig. 4**

**e) f)**



**Fig. 5**

**g)**



**Fig. 6**

**h) i)**






Fig. 7

j)



## Collocazione in Centro Abitato (Art. 12)

All'interno dei Centri Abitati la collocazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime :

**Fig. 8**

**riferimento: art. 12 I° comma lettere a) e b)**






fig. 9

riferimento: art. 12 I° comma lettera c)






la figura n. 10 fa riferimento all'art. 12 lettera d)

**Fig. 11**

riferimento: art. 12 lettera e)




## ALLEGATO C

### IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE: TIPOLOGIE

Gli impianti per la pubblica affissione come definiti dall'art. 8, comma 2, del presente Regolamento presentano le tipologie indicate nelle sotto riportate rappresentazioni grafiche:

**Fig. 1**



#### STENDARDO ORIZZONTALE



(1) altezza inferiore da terra è ammessa in caso di installazione parallela al senso di marcia dei veicoli, salvaguardando la visibilità e spazio di avvistamento

Fig. 2


## STENDARDI VERTICALI



(1) altezza inferiore da terra è ammessa in caso di installazione parallela al senso di marcia dei veicoli, salvaguardando la visibilità e spazio di avvistamento


Fig. 3

POSTER




**Fig. 4**

**TABELLE A MURO**



**TABELLA A MURO (MODULI SECONDO LE CONDIZIONI DEI LUOGHI)**



## **ALLEGATO D:**

### **Località comprese in categoria speciale ai fini della determinazione dell'imposta di pubblicità**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale come previsto dall'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs. n. 507/93, il territorio del Comune di Lugo è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza: categoria normale e categoria speciale, di seguito elencate, sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la maggiorazione stabilita all'art. 51 del presente Regolamento.

La categoria speciale è composta dal centro urbano delimitato dalle seguenti strade e piazze:

Via Foro Boario

Piazza Garibaldi

Via Acquacalda

Viale Masi

Viale De Pinedo

Piazzale Pascoli

Viale Oriani

Via Circondario Sud

Via Circondario Ovest,

comprese le suddette Vie.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 507/93, la superficie complessiva delle località non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92.

## **ALLEGATO F:**

### **LUGO: Il sistema delle piazze centrali**